

Da: alessandra.tami  
Inviato: giovedì 28 aprile 2016 12.13  
A: Staff OIC  
Oggetto: osservazioni oic 29 bozza consultazione

Commenti al principio OIC n. 29

Leggendo la bozza di modifica, il primo aspetto che suscita alcune criticità è la scelta di riflettere sul patrimonio netto iniziale l'effetto delle modifiche che fino al 2015 interessavano la parte straordinaria del conto economico, con un accoglimento di fatto di quanto previsto dai principi contabili internazionali, partendo dall'IFRS1 sulla prima adozione degli IAS.

Sulla base della mia esperienza di docente e di commercialista con una clientela di PMI, la scelta suscita perplessità per la tipologia di società interessate alle nuove normative.

Si tratta in prevalenza di società a ristretta base azionaria, che probabilmente sulla base del bilancio approvato hanno destinato gli utili, prelevando i relativi dividendi.

Inoltre in questo periodo di crisi potrebbero emergere più spesso delle "perdite a nuovo", con la conseguenza che eventuali rettifiche potrebbero far ricadere la società sotto l'art. 2446 c.c..

D'altra parte influenzare il risultato del periodo in cui avvengono le rettifiche, come avveniva in precedenza, con l'effetto delle rettifiche per errori o cambiamento di criteri di valutazione consentirebbe maggiormente di sensibilizzare i soci sugli effetti di tali eventi.

Sfogliando i bilanci di società che adottano gli IAS/IFRS è consuetudine trovare, vicino alle diverse voci, la frase: "di cui non ricorrenti", per segnalare, soprattutto agli analisti, i valori correnti, da utilizzare per le previsioni future, e quelli non ricorrenti, che non dovrebbero ripetersi in futuro.

Premesso che il piano dei conti dovrà mantenere la suddivisione fra componenti ordinari e componenti "non ordinari", per la corretta redazione della nota integrativa, ritengo sarebbe meglio una scelta che suggerisse di inserire tali "rettifiche", nelle poste interessate, integrando il conto economico con le voci "di cui non ricorrenti", indicando solo l'importo, mentre nella nota integrativa si troverebbe adeguata indicazione delle specifiche caratteristiche delle rettifiche.

Il fatto che il bilancio potesse presentare un utile minore, avrebbe come conseguenza anche la decisione di un minor distribuzione di dividendi. Modificare il patrimonio netto iniziale invece renderebbe più difficile eventualmente ripetere dividendi distribuiti sulla base di utili solo sperati, dovuti a valutazioni poi riviste, in quanto bisognerebbe dimostrare la mala fede dei percipienti.

L'art. 2423 ter c.c. prevede espressamente: "devono essere aggiunte altre voci qualora il suo contenuto non sia previsto dagli articoli 2424, 2425...."

In questo caso si tratterebbe di inserire un "di cui..", che consentirebbe meglio di comprendere la problematiche affrontate nel periodo e gli effetti sul risultato di scelte di esercizi precedenti, facilitando eventualmente azioni a tutela degli azionisti attuali, rispetto a quelli precedenti, soprattutto se tali azionisti avevano anche espresso gli amministratori che avevano proceduto a valutazioni successivamente riviste. Ritendo quindi che l'eliminazione della parte straordinaria non significhi rettificare il risultato da errori e cambiamento di criteri, ma renderli espliciti nei loro effetti sulla continuità degli esercizi. Spesso capire perché il patrimonio iniziale è minore di quello finale dell'esercizio precedente, comprensivo del risultato di periodo, non solo per operazioni di distribuzione di dividendi, ma anche per errate scelte dei redattori del bilancio precedente, potrebbe essere di non facile comprensione per coloro che non hanno una specifica competenza.

Naturalmente nella nota integrativa deve esserci adeguata indicazione degli adattamenti che avrebbero dovuto farsi al conto economico dell'esercizio precedente e quindi di conseguenza l'indicazione del risultato corrente dell'esercizio oggetto di approvazione.

Rimane il dato che se l'errore è significativo, è nulla la delibera di approvazione del bilancio stesso e quindi la necessità di approvare un altro bilancio correttamente redatto.

Ricordo che le norme IAS/IFRS erano previste per i bilanci consolidati, che non sono documenti né per la distribuzione degli utili, né come base per la tassazione.

L'Italia ha optato con pochissimi altri Paesi europei per applicare tali principi anche al bilancio della capogruppo, richiedendo gli interventi di cui alle norme di recepimento (L.38/2005). Altri Paesi europei mantengono per il bilancio d'esercizio della capogruppo i principi nazionali, anche se questa scelta ha altre conseguenze, di altro tipo, quali quella di riconciliare valori "nazionali" con i valori da indicare nel bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali.

Penso, che la fretta che il legislatore ha posto per il recepimento della norma, oltre alla mancanza di norme transitorie soprattutto per la scelta di cambiamento della voce "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità", non debba essere causa di stravolgimenti delle prassi contabili, se le stesse hanno dato buon esito nel passato.

Inoltre gli analisti finanziari, in un mondo che vede sempre più le aziende rivolgersi ai mercati, continueranno a valutare la natura del risultato di bilancio, se ricorrente o non ricorrente.

Il tema è difficile, e richiede molta prudenza.

--

Alessandra Tami

Ind. Ufficio:

Università di Milano Bicocca

Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l'Economia P.zza Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano  
Mi

tel 0264483169, fax 0264483165